

	COMUNE DI BOTRUGNO <i>Comune Capofila</i> <i>A.R.O. 7/LE</i>
---	---

ASSEMBLEA ARO 7/LE

Verbale n.

Seduta del:

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA, N. 73/2026. PRESA D'ATTO.

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere		Data		Parere		Data	
Il Responsabile del Servizio Arch. Loredana Dimartino				Il Responsabile di Ragioneria Dott. Marcello Trevisan			
L’anno duemilaventisei addì dodici del mese di maggio alle ore 9.00 nella sala delle adunanze Consiliari si è riunita l’Assemblea dei Sindaci facenti parte dell’ARO 7/LE.							
Comuni ARO 7	Abitanti	%	Sindaco	Assessore delegato	P/A		
Andrano	4962	5.28		SuranoRocco	P		
Botrugno	2851	3.03	Macculi Silvano		P		
Castro	2473	2.63		Segretario comunale (uditore)	P		
Cutrofiano	9182	9.77	Melissano Luigi		P		
Diso	3073	3.27		Giandomenico Letizia	P		
Giuggianello	1249	1.33	Benegiamo Luca		P		
Giurdignano	1928	2.05	Gravante Monica Laura		P		
Maglie	14819	15.77			A		
Minervino di Lecce	3729	3.97	Marte Antonio		P		
Muro Leccese	5091	5.42	Donno Antonio Lorenzo		P		
Nociglia	2456	2.61	Vadrucci Vincenzo		P		
Ortelle	2359	2.51		Luigi Urso	P		
Otranto	5622	5.98	Bruni Francesco		P		
Poggiardo	6119	6.51			A		
Sanarica	1503	1.60	Sales Salvatore		P		
San Cassiano	2105	2.24	Lazzari Oronzo		P		
Santa Cesarea Terme	3032	3.23	Bleve Pasquale		P		
Scorrano	6975	7.42			A		
Spongano	3742	3.98	Rizzello Luigi		P		
Supersano	4509	4.80			A		
Surano	1698	1.81	Rizzo Francesco		P		
Uggiano la Chiesa	4479	4.77	De Paola Stefano Andrea		P		
TOTALE	93.956		Presenti 18	Assenti	4		

Assume la presidenza Silvano Macculi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta assembleare.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante del Comune di Botrugno Avv. Giovanna Vitali.

Alle 11,40, concluso il collegamento con AGER, si riprendono i lavori dell'Assemblea, con l'intervenuta assenza dei rappresentanti dei Comuni di Maglie, Poggiardo, Scorrano, Supersano. Per Diso esce il Sindaco ed interviene l'assessore Giandomenico Letizia.

Relaziona il Presidente, che dà lettura della bozza di delibera predisposta dagli Uffici dell'ARO, che analizzano punto per punto i rilievi della Corte dei Conti al Comune di Santa Cesarea sulla società in house.

Alle 11.50 esce il Sindaco di Uggiano la Chiesa, rimane il Vice Sindaco.

L'ASSEMBLEA DEI COMUNI DELL'A.R.O. 7/LE

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 2012 n. 24, nell'articolare funzionalmente il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è attribuita alle Aree omogenee, tra cui l'ARO 7/LE, l'organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- per le ragioni ivi esposte, e cui si rinvia, con propria deliberazione n. 7 del 4.12.2020, l'Assemblea dell'ARO 7/LE, nell'esercizio delle indicate competenze (e di quelle di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), ha approvato un atto di indirizzo in favore del modello dell'autoproduzione dei servizi di cui sopra, nelle forme dell'affidamento degli stessi a una costituenda società *in house*;
- anche a seguito dell'attività istruttoria svolta dagli uffici in contraddittorio con la struttura commissariale, con successiva deliberazione n. 6 del 16 marzo 2021, l'Assemblea dell'ARO 7/LE ha deliberato di ricorrere al supporto di qualificate professionalità esterne per verificare la fattibilità e la convenienza della scelta dell'autoproduzione e per predisporre gli atti propedeutici all'affidamento della gestione;
- in conformità agli indicati indirizzi, il Responsabile del Procedimento, con proprie determinazioni nn. 7, 8 e 11, rispettivamente del 20 aprile 2021, 23 aprile 2021 e 21 maggio 2021, ha affidato i servizi di assistenza giuridica (all'avv. Harald Bonura), di adeguamento della progettazione tecnica ed economico-finanziaria (alla società Smart Engineering srl) e di asseverazione del Piano Economico Finanziario (ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011), nonché di supporto nella verifica di congruità economica dell'affidamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla società di revisione "BDO Italia S.p.A.;
- con deliberazione dell'Assemblea A.R.O. n. 1 del 01.02.2022, ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, dell'articolo 34, c. 20, del D.L. 179/2012, dell'articolo 3-bis, c. 1-bis, del D.L. 138/2011, e della L.R. 24/2012, è stato deliberato l'affidamento, alla costituenda società in house "Terra d'Otranto" spa", dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dei Comuni dell'ARO 7/LE;
- con deliberazione n. 73/2026 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercitare la funzione di controllo, ai sensi degli artt.20 e 24 del D.Lgs.n.175/2016, sulle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Santa Cesarea Terme, al fine di verificare gli adempimenti posti in essere per l'adozione del piano di razionalizzazione, fusione, soppressione o messa in liquidazione delle partecipazioni, ha formulato alcuni rilievi in ordine alla società partecipata Terra d'Otranto s.p.a., in particolare con riferimento:
 1. mancata trasmissione della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione collegiale, ai sensi dell'art. 11, c. 3, del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e all'assenza di motivazione sul carattere pluripersonale dell'organo amministrativo;
 2. l'assenza di personale dipendente e la mancata pubblicazione dei provvedimenti relativi al reclutamento del personale ex art. 19 T.U.S.P.;
 3. alla variazione del servizio in regime di proroga tecnica da parte dei Comuni dell'ARO LE/7;
 4. il mancato avvio della gestione in house del servizio, che ha comportato un risultato di esercizio negativo per le annualità 2023 e 2024;
- con detta pronuncia, la Corte invita anche gli Enti ad uniformarsi al punto 5.5 dell'Allegato dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

- la Corte ha trasmesso gli atti alla Procura regionale, richiamando l'art. 12 del T.U.S.P., e ha invitato i Comuni soci a porre in essere, "*senza indugio*", misure organizzative e di gestione idonee a non pregiudicare il valore della partecipazione;
- la pronuncia è stata trasmessa ai Comuni appartenenti all'ARO Le/7 con nota del Comune di Santa Cesarea Terme prot. n. 5040 del 29/04/2026;
- si reputa opportuno procedere ad un esame congiunto, in sede di Assemblea Aro Le/7, dei rilievi mossi dalla predetta Corte, per adottare le iniziative opportune nel successivo punto iscritto all'ordine del giorno odierno;

Dato atto che:

- l'Assemblea dei Sindaci costituisce, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, sede di **indirizzo politico-istituzionale** sulla modalità organizzativa di gestione del servizio di ambito;
- i profili strettamente **societari** dei rilievi della Corte (artt. 11, c. 3; 14, c. 5; 19; 21 T.U.S.P.) richiedono trattazione in apposita Assemblea dei Soci di *Terra d'Otranto S.p.A.*, la cui convocazione costituisce conseguenza diretta del presente atto di indirizzo;

Considerato che:

- la scelta di gestione *in house providing* del servizio mediante *Terra d'Otranto S.p.A.* conserva validità strategica e risponde all'interesse delle comunità rappresentate, in termini di economie di ambito, controllo pubblico effettivo e qualità del servizio;
- le criticità rilevate dalla Corte non attengono alla scelta in sé, ma al ritardo nell'avvio del progetto, da imputarsi a profili organizzativi e gestionali della società partecipata;
- il progetto approvato con la propria deliberazione n. 1/2022 mantiene intatta la sua validità, anche alla luce delle risultanze della sua attualizzazione approvata nella seduta odierna, ma si rende necessario l'urgente avvio della gestione stessa;
- è dovere dei Comuni soci, in adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo analogo (artt. 5, 16 T.U.S.P. e art. 7 D.Lgs. 201/2022), pretendere dall'organo amministrativo della Società risposte precise, atti di regolarizzazione tempestivi e un cronoprogramma vincolante;

Ritenuto pertanto necessario:

- confermare la volontà e l'affidamento per la gestione *in house* del servizio integrato di igiene urbana dell'A.R.O. 7/LE;
- adottare un atto di indirizzo per il Consiglio di Amministrazione della società, che definisca e cristallizzi le tappe successive per l'avvio della gestione, che produca effetto vincolante – per il tramite delle conseguenti deliberazioni dell'Assemblea dei Soci – nei confronti dell'organo amministrativo della Società;

Uditi gli interventi dei Sindaci convenuti e acquisita la relazione resa nel corso della seduta dal Presidente del CdA di Terra d'Otranto Spa;

Si passa alla votazione, che risulta unanime da parte dei 17 Comuni presenti e votanti (assenti n. 4 Comuni di Maglie, Poggiardo, Scorrano, Supersano; Castro presente come uditore, senza delega al voto);

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte, da intendersi qui integralmente richiamate:

- I) di **prendere atto** della deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 73/2026, e dei rilievi ivi formulati in ordine alla società partecipata *Terra d'Otranto S.p.A.*;

II) di dare atto che, con riferimento ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti, al fine di fornire i dovuti chiarimenti, occorre evidenziare preliminarmente quanto segue:

1. mancata trasmissione della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione collegiale, ai sensi dell'art. 11, c. 3, del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e all'assenza di motivazione sul carattere pluripersonale dell'organo amministrativo

Si rappresenta che, con nota prot. n. 923 del 10.02.2025, trasmessa a mezzo PEC alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia (All. A) è stato inviato ai fini degli adempimenti previsti dal combinato disposto degli artt. 5 e 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 l'Atto Costitutivo della società "Terra d'Otranto S.p.A.", di nomina del Consiglio di Amministrazione. La scelta *ab origine* dell'Organo amministrativo collegiale compiuta dall'assemblea dei soci scaturisce dalla volontà di dotare il CdA di adeguate professionalità al suo interno, al fine di evitare il più possibile il ricorso a consulenze esterne.

2. assenza di personale dipendente e la mancata pubblicazione dei provvedimenti relativi al reclutamento del personale ex art. 19 T.U.S.P.;

La società "Terra d'Otranto S.p.A." risulta, allo stato, non ancora operativa e, pertanto, priva di personale dipendente. L'assunzione del personale, quantificato in n. 177 unità, è prevista in sede di effettivo avvio della gestione del servizio di raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti, mediante applicazione della clausola sociale prevista nell'art.57, comma 1, del D.lgs.n.36/2023, nel CCNL di settore (FISE) e nell'art.10 del Capitolato speciale.

La Società si doterà dello strumento regolamentare e di proprio portale.

3. mancato avvio della gestione in house del servizio, che ha comportato un risultato di esercizio negativo per le annualità 2023 e 2024;

Il mancato avvio della gestione in house del servizio, e conseguente risultato di esercizio negativo per le annualità 2023 e 2024, è dipeso dalla complessità e articolazione delle procedure amministrative necessarie al perfezionamento dell'iter di avvio del servizio stesso, come documentato nelle numerose deliberazioni ricognitive dello stato dell'attività adottate dall'Assemblea Aro Le/7. La società "Terra d'Otranto S.p.A." ha comunque posto in essere tutte le attività propedeutiche necessarie all'avvio gestionale, permanendo tuttavia in una fase di inattività operativa per cause non imputabili alla stessa.

I risultati negativi registrati negli esercizi 2023 e 2024 sono pertanto riconducibili esclusivamente ai costi di funzionamento e organizzazione sostenuti nella fase preparatoria, in assenza dei ricavi derivanti dall'effettivo avvio del servizio.

4. Servizio in regime di proroga tecnica;

Quanto alla proroga tecnica ed al richiamato art.120 del Codice degli Appalti, deve precisarsi che l'ARO LE/7 risulta commissariata dalla Regione Puglia, con apposite deliberazioni della Giunta regionale, con il conferimento delle funzioni commissariali di cui all'art.14 bis, comma 2, della Legge regionale n.24/2012, per accelerare l'avvio del servizio unitario di igiene urbana, e perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla pianificazione regionale e dalla normativa nazionale ed europea.

Pertanto, la gestione in regime di proroga tecnica è stata necessitata, per garantire la continuità del servizio pubblico essenziale per tutti i Comuni dell'ARO LE/7.

Inoltre, quanto alla circostanza che il gestore uscente (Ercav) abbia per alcuni mesi attivato un servizio sperimentale di raccolta differenziata, deve osservarsi che ciò non costituisce una variazione contrattuale, ma un mero cambio di calendario. La raccolta dell'organico, infatti, era prevista nell'originario progetto e contratto di appalto, ma era stata sospesa mediante appendice contrattuale, alla luce della cronica assenza di impianti a ciò destinati, in Puglia, cambiando conseguentemente il calendario di raccolta. Il servizio attivato nel corso del 2025 quindi, già originariamente previsto, ha riguardato esclusivamente le modalità di sua esecuzione, senza modificare prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario di appalto, oggetto di proroga, in osservanza dell'art.120, comma 11, del D. Lgs. n.36/2023.

5. sull'applicazione del punto 5.5. dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

La Sezione regionale della Corte dei Conti, nella citata deliberazione ha raccomandato ai Comuni di accantonare tra le spese correnti nel “Fondo riserva ed accantonamenti” il valore *pro quota* della fideiussione concessa alla banca mutuataria per il prestito erogato alla società in house per l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature indispensabili alla gestione del servizio. Tuttavia, questa raccomandazione non tiene conto che la misura dell’accantonamento suggerita non ha carattere obbligatorio e vincolante, ma è meramente facoltativa secondo l’art.167, comma 3, del D.Lgs.n.267/00 ed il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 5.5 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011. Inoltre, nella fattispecie non esiste concretamente il rischio di insolvenza della società in house, con possibilità che siano promosse azioni esecutive nei confronti degli enti locali che hanno prestato la garanzia fideiussoria, poiché è stato previsto, d’intesa con la banca mutuataria, un istituto giuridico specifico a garanzia della piena solvibilità della società in house, rappresentato dalla delegazione di pagamento, ai sensi dell’art.1269 del Codice civile, della società in house (delegante) ai Comuni (delegati) in favore della banca (delegataria) che ha erogato il mutuo. I Comuni dell’ARO LE/07, dunque, proprio per osservare il principio di prudenza richiamato dalla Corte dei Conti, hanno posto in atto accorgimenti tecnici ancora più risolutivi rispetto all’accantonamento, che escludono in radice il rischio di insolvenza della società con la eventuale responsabilità degli enti fideiussori. A questo istituto codicistico si aggiunge un'altra misura normativa di carattere vincolante, l’obbligo per il gestore entrante (in caso di risoluzione anticipata del contratto, insolvenza della *società in house*, etc.) di corrispondere l’indennità di subentro secondo la disciplina regolatoria ARERA di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 397 del 5/08/2025, ossia di pagare il valore commerciale dei beni e delle attrezzature acquistati dalla società in house, pagamento che dovrà essere dirottato all’istituto di credito per coprire l’eventuale esposizione debitoria residua.

- III) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni soci, affinché abbiano linee guida per il riscontro ad eventuali rilievi della Corte, oltre che al Comune di Santa Cesarea Terme, quale risposta unitaria alla nota del 29 aprile u.s., prot. 5040;
- IV) di demandare al successivo punto iscritto all’ordine del giorno l’adozione degli opportuni adempimenti consequenziali.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 TUEL, con separata votazione unanime resa dai 17 rappresentanti dei Comuni presenti e votanti (assenti n. 4 Comuni di Maglie, Poggiardo, Scorrano, Supersano; Castro presente come uditore, senza delega al voto).

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

Dott. Silvano Macculi

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giovanna Vitali

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On Line del Comune di Botrugno il giorno _____ per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Botrugno,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Maria Monteduro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazioni:
 - ☐ E' affissa all'albo pretorio On Line del Comune di Botrugno per quindici giorni consecutivi dal _____ Al _____ Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
 - ☐ E' inviata ai Comuni dell'ARO/7 per la necessaria pubblicazione presso i propri Albi Pretori.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - ☐ Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

Botrugno, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giovanna Vitali
